



Comune di Camerino  
Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME**

SETTORE 2 BILANCIO PROGRAMMAZIONE  
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.72/Sett.Bilancio del 03-10-2019

N. 1262 del Registro generale

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO PERIODO 1.1-31.08.2019.
--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso che:**

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento."*;

**Considerato** che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *“alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Ritenuto** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”;*

**Ritenuto** per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune nell'anno 2019, periodo gennaio-agosto, al Segretario comunale nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Dato atto che sono stati incassati nell'anno 2019 (periodo gennaio-agosto) per diritti di rogito € 7.743,27;

**Visto:**

- l'art. 163 comma 3 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 183 comma 9 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

**Di prendere** atto che il Comune di Camerino ha riscosso nell'anno 2019 la somma di € 7.743,27 a titolo di diritti di rogito per contratti perfezionati dal Segretario Generale Dr. Angelo Montaruli;

**Di procedere** alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito per l'anno 2018 per l'importo di € 7.743,27 al Segretario Generale Dr. Montaruli

**Di provvedere** al pagamento dell'importo totale di € 7.743,27 a favore del Segretario Generale, imputando la relativa spesa al Cap. 76, del corrente esercizio finanziario ove è prevista la necessaria disponibilità;

**Di dare atto** che l'importo erogato al Dr. Angelo Montaruli avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

**Di precisare che**, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'art.10, comma 2 bis, del D.L. 90/2014, come introdotto dalla Legge di Conversione n.114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.

Data, 03-10-2019

Il Responsabile del Settore  
F.to Barboni Giuliano

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

03-10-2019

Il Responsabile del Settore  
Bilancio Programmazione Tributi  
Economato Risorse Umane  
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale

Data, 03-10-2019

Il Funzionario Delegato  
Barboni Giuliano